

STATUTO

NOSSIDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LOCRI RC VIA TRIPOLI 10

Numero REA: RC - 173177

Codice fiscale: 02535580803

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2020 - Statuto completo	2
--	---



Francesco Paderni
NOTAIO

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA

"NOSSIDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Allegato "A"
N.9418 Repertorio
N.5846 Raccolta

Art.1 - E' costituita con sede nel Comune di Locri la

Società Cooperativa Sociale a mutualità prevalente,

denominata **"NOSSIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

La Cooperativa potrà istituire, su delibera dell'Assemblea

dei soci, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi

non aventi carattere di sede secondaria né succursale anche

altrove. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso

Comune è deciso dai soci. La cooperativa sarà iscritta a

cura dell'Organo amministrativo nell'apposito albo previsto

dall'art. 2512 del Codice Civile.

Art.2 - La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e

potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art.3 - La finalità generale che la Cooperativa intende

perseguire è la liberazione integrale della persona umana in

tutte le sue dimensioni esistenziali, a partire da coloro

che hanno meno autonomia e potere, mediante la solidale

partecipazione.

Per liberazione integrale si intende: sia la liberazione da

tutto ciò che impedisce il pieno sviluppo umano, sociale e

	psicologico di ogni persona, gruppo sociale o popolo; sia la	
	liberazione pedagogica di ogni persona, gruppo sociale o	
	popolo dalla ricerca esclusiva del proprio utile e del	
	proprio interesse, al fine di fondare la propria libertà	
	nella ricerca del bene di tutti, in una prospettiva	
	comunitaria di solidarietà, reciprocità e giustizia.	
	La cooperativa sociale persegue la liberazione integrale	
	delle persone svantaggiate, l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale	
	dei cittadini attraverso lo svolgimento di servizi di cui	
	alla lettera a) dell'art. 1 della Legge n. 381/91 nonché di	
	attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate, ai sensi della lettera b) dello stesso	
	articolo.	
	In riferimento all'art. 4 della legge 381/91 si considerano	
	persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e	
	sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i	
	soggetti in trattenimento psichiatrico, i tossicodipendenti,	
	gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di	
	difficoltà familiare. Le persone svantaggiate devono	
	costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della	
	cooperative e compatibilmente con il loro stato soggettivo,	
	essere soci della cooperativa stessa.	
	La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può	
	svolgere la propria attività anche con terzi.	

	La cooperativa svolge le seguenti attività di cui alla	
	lettera a) del suddetto art. 1 della Legge n. 381/91:	
	attività di assistenza socio - sanitaria anche domiciliare,	
	compresa la gestione di centri diurni, di primo intervento,	
	di accoglienza e di comunità alloggio per il recupero di	
	persone socialmente svantaggiate, anziani, disabili e tutte	
	le categorie di soggetti sopra menzionate, anche con	
	l'utilizzo di operatori sociosanitari; assistenza	
	domiciliare alle categorie di soggetti sopra menzionate	
	mediante lo svolgimento del servizio di segretariato	
	sociale, l'organizzazione di visite e di incontri di amici	
	e parenti presso le dimore dei soggetti, l'accompagnamento	
	dei soggetti svantaggiati presso uffici o parenti e	
	l'assistenza infermieristica e fisioterapica a domicilio che	
	saranno espletate nelle misure e modalità programmate in	
	rapporto alle esigenze ed al numero degli utenti e nel	
	rispetto della normativa vigente in materia di esercizio	
	delle professioni; attività di raccordo tra i bisogni delle	
	minoranze svantaggiate e le istituzioni; attività di	
	animazione e iniziative ricreative, culturali, sportive,	
	gestione di parchi giochi e ludoteche atte a raggiungere lo	
	scopo sociale; servizi di sostegno e consulenza della	
	famiglia; gestione di asili nido, scuole materne e mense	
	sociali; - gestione di case albergo, case famiglia,	
	strutture educativo-assistenziali residenziali e non; -	

	diffusione e educazione alla prevenzione presso strutture	
	pubbliche, private e a domicilio anche con seminari,	
	convegni e altre forme divulgative; organizzazione e	
	gestione di soggiorni climatici a fini terapeutici; -	
	servizio trasporto scolastico per portatori di handicap; -	
	attività di gestione di aree di sosta e di trasporto di	
	zingari, viaggianti, profughi, e qualsiasi altro gruppo	
	socialmente in condizioni di precarietà; predisposizione di	
	sistemi informativi e di comunicazione per non vedenti e	
	audiolesi; sviluppo e valorizzazione delle attitudini	
	musicali e artistiche in soggetti non vedenti o audiolesi;	
	attività educative, formative, di supporto e recupero	
	scolastico ed extrascolastico per i minori e adulti	
	destinatari dell'attività sociale, in particolare degli	
	zingari.	
	La cooperativa svolge inoltre le seguenti attività di cui	
	alla lettera b) del suddetto art. 1 della Legge n.381/91:	
	* organizzazione e gestione dei servizi per enti pubblici ed	
	aziende private in Global Service;	
	* organizzazione e gestione di servizi di pulizia,	
	sanificazione, disinfezione e derattizzazione civili ed	
	industriali in edifici pubblici e/o privati, quali uffici,	
	industrie, magazzini, immobili commerciali e terziari in	
	genere, strutture ospedaliere, sanitarie e	
	socio-assistenziali, asili, istituti scolastici di ogni	

	ordine e grado, ivi compresi gli istituti universitari di	
	ricerca e formazione, alberghi, convitti, caserme etc,	
	nonché relativi a beni di natura storica, artistica ed	
	archeologica pubblici e privati;	
	* organizzazione e gestione di servizi di smaltimento,	
	raccolta e trasporto rifiuti(rifiuti solidi urbani, rifiuti	
	ospedalieri, rifiuti tossiconocivi, speciali e cimiteriali,	
	fanghi), raccolta differenziata, spurgo pozzetti, servizio	
	di autospurgo, ispezioni fognarie, bonifica ambientale,	
	decoibentazione da amianto;	
	gestione aree e locali pubblici(parcheggi, parchimetri,	
	locali pubblici e impianti sportivi, discariche e mattatoi;	
	progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione	
	segnaletica stradale, impianti di pubblica illuminazione e	
	impianti semaforici;	
	* progettazione, realizzazione e manutenzione impianti	
	elettrici e termoidraulici;	
	* organizzazione e gestione convegni e fiere;	
	gestione e servizio mense aziendali, ristorazione collettiva	
	e catering, fornitura e gestione distributori automatici	
	bevande e prodotti liofilizzati per bevande;	
	servizi turistici, prenotazioni alberghieri, tour-operatur,	
	organizzazioni viaggi e soggiorni turistici, servizio di	
	guida turistica;	
	* organizzazione e gestione di servizi ricettivo -	

	alberghieri, servizi di rifacimento letti ed accudienza in	
	alberghi, convitti, caserme, luoghi di cura e collettività	
	in genere;	
	* organizzazione e realizzazione di servizi di rigoverno	
	stoviglie attrezzature locali cucine, servizi di	
	apparecchiatura e sparecchiatura tavoli, servizi di	
	trasporto, smistamento e distribuzione pasti preparati da	
	terzi;	
	* servizi di lavanderia industriale, sterilizzazione,	
	noleggio biancheria e materiali igienici;	
	assunzione e gestione di lavori ferroviari e pulizia	
	locomotive organizzazione gestione di servizi di	
	movimentazioni, trasporti e trasferimenti paziente interni ed	
	esterni ad istituti di cura, riposo, assistenza;	
	gestione di servizi di movimentazione e facchinaggio interni	
	ed esterni, servizi di trasporto di materiale vario	
	(materiale biologico, prodotti farmaceutici, cartelle	
	cliniche, biancheria etc.) ad ospedali e collettività in	
	genere;	
	* gestione dei servizi di lettura contatori (acqua, Gas,	
	Metano, luce ecc.) gestione e organizzazione di servizi di	
	portierato, centralino e corrispondenza;	
	gestione e organizzazione arre e locali pubblici e impianti	
	sportivi, discariche e mattatoi;	
	* trasporto persone, autonoleggio con conducente, gestione	

	di servizi di spazzamento manuale e/o meccanico di aree	
	esterne, sgombero neve e spargimento sale, manutenzione	
	programmata, ordinaria e straordinaria nella aree verdi	
	pubbliche e private quali spiagge aree cimiteriali;	
	gestione ed erogazione di servizi cimiteriali quali	
	custodia, portineria, ricevimento e trasporto salme, servizi	
	di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione,	
	raccolta resti e ricollocazione degli stessi in altra	
	sepoltura, sistemazione aree campi inumativi, manutenzione	
	ordinaria degli impianti, immobili ed aree cimiteriali,	
	pulizia e raccolta di rifiuti cimiteriali;	
	* erogazione di servizi di pulizia di aree verdi	
	comprendente la raccolta dei rifiuti ivi rinvenuti;	
	gestione e manutenzione del verde pubblico;	
	* servizi di affissione e pubblicità;	
	* noleggio attrezzature per manifestazione fieristiche e	
	convegni;	
	* noleggio auto, scooter e mountain bike.	
	La cooperativa potrà, infine, ha per oggetto le seguenti	
	attività:	
	- l'esecuzione sia in Italia che all'estero di opere	
	pubbliche e private nel campo dell'edilizia in generale,	
	lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di	
	edifici civili, industriali e beni immobili sottoposti alla	
	tutela culturale e ambientale, strade, autostrade, ponti,	

	viadotti, dighe, gallerie, ferrovie, linee tranviarie,	
	metropolitane, funicolari, piste aeroportuali, rete	
	paramassi, pali e micropali, opere stradali, movimento terra	
	e scavi, opere d'arte nel sottosuolo, acquedotti, gasdotti,	
	oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione, opere	
	marittime e lavori di dragaggio, opere fluviali, di difesa,	
	di sistemazione idraulica e di bonifica.	
	- l'esecuzione e la realizzazione di lavori di edilizia	
	pubblica e convenzionata, sportiva ed in genere tutte le	
	attività connesse e conseguenti alle superiori attività;	
	- l'acquisto, vendita, permuta e locazione di beni immobili,	
	sia propri che di terzi;	
	- la lottizzazione di aree edificabili, la edificazione e la	
	demolizione di opere e fabbricati di qualsiasi natura;	
	- l'esecuzione e la manutenzione, in proprio e per conto	
	terzi, di lavori edili e stradali di ogni tipo;	
	- l'esecuzione di lavori di pitturazione ed intonacatura,	
	lavori edili di muratura, con manovalanza comune e	
	specializzata, nonché l'attività di carico e scarico per	
	conto proprio e di terzi;	
	- l'esecuzione di demolizioni e sistemazioni terreni, lavori	
	generali di costruzioni di edifici di ingegneria civile;	
	- la posa in opera di coperture e costruzione di ossature di	
	tetti di edifici;	
	- l'esecuzione di lavori di isolamento e coibentazioni;	

	- la posa in opera di infissi in legno, metallo e/o altri	
	materiali, il rivestimento di pavimenti e di muri, la posa	
	in opera di vetrate, nonché ogni altro tipo di lavori di	
	completamento di edifici;	
	- l'esecuzione di lavori di segnaletica e sicurezza	
	stradale, barriere e protezione stradale, pavimentazioni	
	speciali, lavori ferroviari, lavori di sistemazione agraria,	
	forestale e di verde pubblico ed arredo urbano, opere di	
	irrigazione e di evacuazione, fondazioni speciali,	
	consolidamento di terreni ed opere speciali nel sottosuolo,	
	impermeabilizzazione dei terreni, lavori di trivellazione,	
	realizzazione di impianti ed apparecchi di sollevamento e	
	trasporto, nonché l'attività di manutenzione degli stessi;	
	- l'esecuzione di lavori di sbancamento, sistemazione	
	terreno, opere in cemento armato, carpenterie metalliche,	
	lavori geotecnici, trivellazioni di pozzi e gallerie,	
	viadotti, strade, impianti tecnologici, impianti elettrici	
	di bassa ed alta tensione;	
	- l'esecuzione, la realizzazione e la manutenzione di lavori	
	di urbanizzazione primaria, fognatura, idraulica,	
	acquedotti, impianti di depurazione e quant'altro connesso	
	con le opere di cui sopra;	
	- la progettazione, la costruzione, l'installazione, la	
	realizzazione e la manutenzione di impianti di:	
	riscaldamento, condizionamento e di climatizzazione;	

	telefonici, radiotelevisivi, elettrici ed elettronici in	
	genere ed a circuito chiuso; elettrici di distribuzione ed	
	utilizzazione a partire dal punto di consegna energia;	
	videosorveglianza; protezione da scariche atmosferiche;	
	impianti idrici, idraulici ed idrico-sanitario ivi inclusi	
	gli impianti fognari; potabilizzazione e depurazione;	
	distribuzione ed utilizzazione di gas allo stato liquido o	
	aeriforme a partire dal punto di consegna dell'ente	
	distributore; antincendio;	
	- la progettazione, la costruzione, l'installazione, la	
	realizzazione e la manutenzione di impianti di produzione di	
	energia alternativa da fonti rinnovabili, quali a titolo	
	meramente esemplificativo: impianti eolici, impianti	
	fotovoltaici, impianti a biomasse o geotermici, impianti	
	idroelettrici;	
	- la realizzazione e manutenzione di opere ed impianti di	
	bonifica e protezione ambientale, servizi di pulizia,	
	idrospurghi, pulizia pozzi neri, caditoie, fosse settiche,	
	pozzetti e vasche, strade e piazzali, disinfezione,	
	disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;	
	- la lavorazione e la vendita di inerti fluviali e da cava,	
	produzione e vendita di conglomerati cementizi e bituminosi;	
	- il noleggio a caldo ed freddo di macchine e attrezzature	
	per la costruzione o la demolizione, nonché di attrezzature	
	e mezzi di trasporto;	

	- il noleggio di ponteggi e piattaforme di lavoro;	
	- l'autotrasporto merci per conto proprio e/o di terzi,	
	nonchè l'attività di traslochi e facchinaggio;	
	- l'assunzione e la concessione di appalti per lavori di	
	costruzione o di manutenzione sia nel settore privato che in	
	quello pubblico e l'apertura di cantieri edili.	
	La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico,	
	qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati,	
	nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere	
	tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare,	
	mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la	
	realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale	
	scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni	
	livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e	
	d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli	
	d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro	
	al fine di raggiungere gli scopi prefissati.	
	Art.4 - La Società Cooperativa, retta dai principi della	
	mutualità, senza finalità speculative, si propone di	
	richiedere finanziamenti e contributi a Enti pubblici e	
	privati interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	La cooperativa potrà inoltre:	
	- concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la	
	cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel	

	tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;	
	- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche,	
	previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con	
	creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad	
	Organismi ed Enti idonei.	
	La Società aderisce all'U.N.C.I. CALABRIA.	
	Essa non potrà esercitare attività finanziaria nei confronti	
	del pubblico. La cooperativa potrà promuovere anche	
	l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo	
	spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo	
	prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento	
	dell'oggetto sociale e nel rispetto della normativa vigente	
	in materia.	
	La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza	
	diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione solo	
	ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2526 del	
	Codice Civile.	
	La Cooperativa potrà anche partecipare alla costituzione di	
	gruppi cooperativi paritetici ai sensi e per gli effetti di	
	cui all'art. 2545-septies.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art.5 - Il numero dei soci è illimitato: non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci le persone di ambo i sessi che abbiano	

	compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitino	
	attività professionali attinenti alla natura dell'attività	
	della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano	
	partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed	
	attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci	
	cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in	
	numero strettamente necessario al buon funzionamento della	
	Cooperativa.	
	Possono far parte della Cooperativa soci fruitori, che	
	godono a vario titolo direttamente o indirettamente dei	
	servizi prestati dalla stessa Società nonché soci volontari,	
	nel rispetto delle prescrizioni di cui alla legge n.381/91,	
	e persone giuridiche e enti pubblici e privati nel rispetto	
	delle prescrizioni di cui all'art. 11 della stessa Legge.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro soci	
	in base all'appartenenza a una delle sopradescritte	
	categorie.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi di	
	lavoro a eccezione delle norme in materia di assicurazione	
	contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
	A essi può essere soltanto corrisposto il rimborso delle	
	spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di	
	parametri stabiliti dall'organo amministrativo. Le loro	

	prestazioni non concorrono alla determinazione dei costi di	
	servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi	
	all'applicazione delle norme di cui sopra e ai suddetti	
	rimborsi. Nella gestione dei servizi da effettuarsi in	
	applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni	
	pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere	
	utilizzate in misura complementare e non sostitutiva	
	rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali	
	previsti dalle norme vigenti.	
	Art.6 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà	
	presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i	
	seguenti dati ed elementi:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza;	
	b) precisazione della effettiva attività di lavoro;	
	c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere, il	
	cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà	
	superare il limite massimo fissato dall' art. 2525 del cod.	
	civ.;	
	d) versamento dell'eventuale sovrapprezzo;	
	e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai	
	Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	Organi Sociali.	
	Se il richiedente è un Ente, la domanda deve essere	
	corredata da copia della deliberazione dell'organo	

	competente, dell'atto costitutivo e dello Statuto nonché	
	dall'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.	
	L'organo amministrativo accertata l'esistenza dai requisiti	
	di cui all'articolo cinque e l'inesistenza delle cause di	
	incompatibilità di cui all'articolo otto, delibera sulla	
	domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e	
	sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo	
	ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art.	
	7.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti la	
	delibera diventerà inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione	
	potrà essere nuovamente deliberata.	
	In caso di reiezione della domanda di ammissione, l'Organo	
	amministrativo deve motivare il rifiuto di ammissione e	
	annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri	
	usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci. Il	
	socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro	
	60 giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione	
	dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.	
	Art.7 - Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, (di	
	cui al successivo punto d), se e nella misura stabilita	
	dall' assemblea dei soci e sottoscrivere le quote di cui al	
	precedente articolo 6.	

	Di conseguenza sono obbligati:	
	a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e	
	nei termini previsti dal successivo articolo 20;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;	
	c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa,	
	secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel	
	regolamento aziendale;	
	d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'	
	assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo	
	2528 Codice Civile.	
	Art.8 - E' fatto divieto ai soci, tranne a quelli che	
	rivestano funzioni amministrative, di iscriversi	
	contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a	
	società, che perseguono identici scopi sociali o che	
	comunque esplicano attività concorrente.	
	E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a	
	favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza	
	con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in	
	proprio.	
	L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro	
	formazione professionale o al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel primo caso, l'Organo amministrativo può ammettere alla	

	categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o	
	integrare la loro formazione professionale in ragione del	
	perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Nel secondo caso, l' Organo amministrativo può ammettere	
	alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di	
	concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli	
	scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di	
	medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Il provvedimento di ammissione dell' Organo amministrativo	
	in conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al	
	momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al	
	50% di quello previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in	
	misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di	
	formazione professionale o di inserimento nell'impresa	
	cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque	
	l'attribuzione dei ristorni nella forma di aumento del	

	capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari. Il	
	socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto al voto	
	solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate	
	per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in	
	assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore della Cooperativa.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'art. 2545 -bis del cod. civ. I soci speciali possono	
	recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il	
	rapporto sociale.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della	
	data di scadenza del periodo di formazione od inserimento,	
	nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti	
	che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che,	
	come previsto dal provvedimento di ammissione e dal	
	regolamento, egli abbia rispettato i doveri inerenti la	
	formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi	
	prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli	
	impegni di partecipazione all'attività economica della	
	cooperativa, finalizzati al proprio inserimento	

	nell'organizzazione aziendale. Il tal caso l' Organo	
	amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in	
	qualità di socio ordinario all'interessato secondo le	
	modalità previste dal presente Statuto.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale.	
	TITOLO IV	
	RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	Art.9 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza,	
	esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona	
	giuridica socia. Per i soci lavoratori si perde	
	automaticamente anche quando viene meno il rapporto di	
	lavoro per licenziamento, dimissioni, ecc.	
	Art.10 - I soci possono recedere dalla società nei casi	
	previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti	
	per l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di	
	trasferimento. Spetta all' organo amministrativo constatare	
	se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente	
	Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla	
	ricezione della dichiarazione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, l'Organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio	
	che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre	
	opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.	

	Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società,	
	proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga	
	perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura,	
	ovvero dalla chiusura dell' esercizio successivo in caso	
	contrario.	
	Art.11 - La decadenza è pronunciata dall' organo	
	amministrativo nei confronti dei soci interdetti o	
	inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di	
	legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure	
	nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi	
	ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della	
	cooperativa, l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla	
	decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età	
	pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta	
	inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale	
	prosecuzione del rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza	
	limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della	
	comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.	
	Art.12 - L'esclusione sarà deliberata dall'organo	

	amministrativo nei confronti del socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni	
	derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai	
	regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico.	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti	
	di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte	
	dell'organo amministrativo;	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'articolo 8.	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la	
	cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo 7	
	lettera c), e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione	
	il socio può proporre opposizione al Tribunale competente	
	per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio,	
	dall'annotazione nel libro dei soci.	
	In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata	
	solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.	
	Art.13 - Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed	
	esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante	
	raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per le	

	richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale	
	diniego da parte della Cooperativa.	
	Art.14 - I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno	
	soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi	
	effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo	
	pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove	
	versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui	
	alle lettere d) ed e) dell'articolo 22 del presente statuto	
	e decurtare le perdite imputabili al capitale, in	
	proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà	
	luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio,	
	diventa operativo.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione	
	spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni	
	proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura	
	allo scadere dei centottanta giorni successivi alla	
	approvazione del bilancio.	
	In ogni caso l'Organo amministrativo potrà, quando a suo	
	insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società	
	ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni	
	dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la	
	corresponsione dei relativi interessi legali.	
	Art.15 - In caso di morte del socio il diritto degli eredi	
	al rimborso della quota da lui effettivamente versate si	

	matura, nella misura e con le modalità previste nel	
	precedente articolo 14, allo scadere dei centottanta giorni	
	successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	corso del quale si sia verificata la morte.	
	Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti,	
	potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al	
	socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono	
	nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo	
	delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla	
	richiesta, con decisione inappellabile.	
	Art.16 - I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi	
	del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il	
	rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei	
	centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti	
	articoli 14 e 15.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, idonea	
	documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva	
	comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla	
	riscossione e la nomina di un unico delegato alla	
	riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno	
	devolute al fondo di riserva straordinaria.	
	Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la	

	società per il pagamento dei conferimenti non versati.	
	Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione	
	della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo	
	stato di insolvenza della società.	
	TITOLO V	
	TRATTAMENTO DEI SOCI	
	Art.17 - Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i	
	soci il principio della parità di trattamento.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio quale "lavoratore associato", la disciplina della	
	prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa	
	retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento	
	aziendale, che non può essere deteriore rispetto alla	
	legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di	
	categoria in quanto applicabili.	
	Il regolamento di cui al comma precedente redatto	
	dall'organo amministrativo è approvato dall'assemblea	
	ordinaria dei soci con le maggioranze di legge.	
	Art.18 - Il regolamento di cui all'articolo precedente può	
	prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del	
	lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente	
	in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di	
	necessità di ridimensionamento definitivo degli organici	
	della cooperativa.	
	Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale	

	il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi	
	continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo	
	indeterminato.	
	Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di	
	cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza	
	per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di	
	nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo il caso	
	in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per	
	contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure	
	all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione	
	di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità	
	analoghe.	
	Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori	
	in quanto applicabile.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art.19 - Il patrimonio della società è costituito:	
	dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero	
	illimitato di quote ciascuna di valore nominale di euro	
	100,00 (cento). Nessun socio potrà possedere un numero di	
	quote tali il cui complessivo valore superi i massimi	
	stabiliti dalla legge;	
	b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi	
	di gestione di cui all'art.22;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dal	

	sovraprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti,	
	decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori	
	defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili d) dai	
	fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione	
	o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od	
	accantonamento costituito a copertura di particolari rischi	
	od in previsione di oneri futuri, o investimenti;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti	
	del valore delle quote sottoscritte.	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.	
	Art.20 - Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà	
	essere versato in più soluzioni e più precisamente:	
	a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall' organo	
	amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante	
	conferimenti di beni in natura e di crediti,	
	per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni	
	in materia previste dal codice civile.	
	Art.21 - Le quote detenute dai soci non possono essere	
	sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza	

	l'autorizzazione dell' organo amministrativo ai sensi	
	dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel	
	medesimo articolo.	
	In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci	
	hanno diritto di prelazione nell'acquisto. Il trasferimento	
	è quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni:	
	- Il socio che intenda vendere le proprie quote nominative	
	dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con	
	ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la propria	
	volontà di alienare le proprie quote.	
	Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il	
	diritto di prelazione inviando, sempre a mezzo di lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la	
	propria volontà in tal senso.	
	Durante la pendenza del termine l'offerta del socio	
	alienante è irrevocabile.	
	Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o	
	comunque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale	
	ed effettivo valore delle quote, i soci che hanno esercitato	
	la prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà	
	di ricorrere al Collegio Arbitrale, promuovendone la	
	costituzione con richiesta indirizzata al Presidente del	
	Tribunale del luogo in cui ha sede la Società che provvederà	

	a nominare tre arbitri che, riunitisi in collegio,	
	funzioneranno con i criteri di cui all'art. 36 del presente	
	statuto.	
	Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il	
	corrispettivo dovuto per la cessione delle quote in rapporto	
	al valore effettivo e reale della società e ne darà	
	comunicazione a mezzo raccomandata R.R. al socio alienante e	
	al socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione.	
	Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i	
	soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in	
	parti uguali fra di essi.	
	Art.22 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo	
	amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il	
	conto dei profitti e delle perdite, previo esatto	
	inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata	
	prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la	
	relazione al bilancio nella quale dovranno essere	
	specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e	
	statutari in conformità con il carattere cooperativo della	
	società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal	
	presente statuto.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese	

	e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le	
	somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il	
	trattamento economico.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla	
	copertura delle perdite.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così	
	destinati;	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai	
	divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la	
	vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche	
	ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16	
	dicembre 1977, n.904;	
	b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento dei	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione. In difetto di tale adesione il versamento	
	andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo	
	del bilancio statale);	
	c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che	
	approva il bilancio ai fini mutualistici;	
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella	
	misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il	
	bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso,	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato.	

	Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo	
	erogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in	
	circolazione e posseduti dai soci cooperatori, sarà del due	
	per cento più elevato di quello erogato ai soci in base alle	
	quote da questi ultimi detenute.	
	e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che	
	approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della	
	variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi	
	al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato	
	dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili	
	stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra,	
	l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote	
	della società con le modalità previste all'art. 2529 del	
	cod. civile;	
	f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che	
	approva il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei	
	soci lavoratori nel tassativo rispetto delle previsione del	
	3^ comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29.9.1973 n.601 e	
	dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278	
	(approvazione del regolamento relativo alla concessione di	
	appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla	
	costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di	
	lavori pubblici);	

	g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che	
	approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di	
	fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale.	
	L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla	
	destinazione di cui alle lettere c), d) e) e f) che la	
	totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla	
	lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla	
	lettera a) o a quello previsto dalla lettera g.	
	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa	
	potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà	
	determinato dalla media ponderata delle percentuali relative	
	alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella	
	società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella	
	società. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento	
	delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi	
	o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale,	
	sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società	
	rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci	
	(positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle	
	transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali.	
	Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di	
	ristorni positivi) in alternativa:	
	1) di distribuirli in denaro o in natura;	

	2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle	
	quote possedute;	
	3) di distribuirli mediante emissione di strumenti	
	finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento	
	dovrà essere conforme al dettato legislativo.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art.23 - Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) L'Organo Amministrativo;	
	c) il Collegio sindacale o il revisore, nei casi in cui la	
	legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea	
	deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.	
	L'ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Art.24 - La convocazione dell' assemblea deve effettuarsi	
	mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo	
	(nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della	
	prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata	
	almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo	
	raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di	
	ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede	
	sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza. La	
	convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopra	
	detti, anche con altri mezzi (telefax, E - mail) sempre che	

	sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.	
	In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può	
	curare che l'avviso di convocazione venga effettuata	
	mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione	
	sugli organi di stampa o altri periodici del movimento	
	cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella	
	zona in cui ha sede la cooperativa.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	presenti o consta che siano presenti o informati l'Organo	
	amministrativo e tutti i sindaci effettivi, se nominati.	
	L' Organo amministrativo potrà a sua discrezione e in	
	aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma,	
	usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle	
	assemblee.	
	Art.25 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'assemblea:	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo	
	utile, anche il bilancio preventivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere	
	agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la	
	retribuzione annuale dei Sindaci qualora nominati o i	

	gettoni di presenza per il triennio;	
	4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente	
	Statuto su proposta dell'organo amministrativo;	
	5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci qualora nominati;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente	
	Statuto o sottoposti al suo esame dall'Organo amministrativo.	
	Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi	
	giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i	
	centottanta giorni successivi alla chiusura dell' esercizio	
	sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla	
	particolarità dell' attività della cooperativa e debbono	
	essere dettagliatamente descritti e giustificati nella nota	
	integrativa.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo	
	amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal	
	Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.	
	In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro	
	venti giorni dalla data della richiesta.	
	L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce	
	per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e	
	sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla	
	nomina e poteri dei liquidatori.	

	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio	
	devono essere illustrati dall'Organo amministrativo nel modo	
	più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci	
	giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve	
	discuterli.	
	Art.26 - In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria	
	che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi	
	diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea, sia	
	ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza	
	assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della	
	società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega	
	della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il	
	voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	Art.27 - Per le votazioni si procederà normalmente col	
	sistema della alzata di mano o per divisione, comunque	
	sempre con scrutinio palese.	
	Art.28 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che	
	risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote	
	possedute Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da	

	un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia	
	diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio	
	delegato non può rappresentare più di un socio.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale	
	dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.	
	Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti	
	finanziari emessi dalla società se non nelle assemblee che	
	deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o	
	sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in	
	circolazione. Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i	
	portatori di strumenti finanziari formeranno una assemblea	
	separata funzionante a norma dell'art. 2541 del Codice	
	Civile.	
	Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni	
	dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In	
	nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.	
	Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli	
	artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle	
	previste per l'assemblea nelle S.r.l.	
	Art.29 - L'assemblea, è presieduta da un socio eletto	
	dall'assemblea stessa, o dall'Amministratore unico o dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due	
	scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto	

	dal Presidente dell' assemblea e dal segretario o dal Notaio	
	quando previsto obbligatoriamente.	
	Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere	
	redatto da un notaio.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Art.30 - La Società può essere amministrata su decisione dei	
	soci in sede di nomina da un consiglio di amministrazione	
	composto da tre a sette membri, secondo il numero	
	determinato dai soci al momento della nomina.	
	Il consiglio di Amministrazione può compiere tutti gli atti	
	e le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria	
	amministrazione con la sola esclusione di quegli atti e di	
	quelle operazioni che la legge e lo Statuto riservano	
	espressamente all'Assemblea dei soci.	
	I mandatari o i designati delle persone giuridiche possono	
	essere nominati amministratori.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere comunque	
	sempre costituita da soci.	
	Gli amministratori sono nominati dall'assemblea ordinaria e	
	durano in carica per un periodo massimo pari a tre esercizi	
	sociali. Essi possono essere rieletti.	
	Nel caso in cui siano stabiliti compensi per gli	
	amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni di	
	presenza dovuti per la loro attività collegiale. Spetta al	
	Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove	

	esistente, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi	
	membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a	
	carattere continuativo, in favore della società.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	Presidente; può delegare, determinandole nella	
	deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più	
	degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	almeno una volta ogni 90 giorni, nonché tutte le volte nelle	
	quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non	
	meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti,	
	a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e Sindaci	
	effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima	
	della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga	
	la maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	A parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della società. Spetta, pertanto a	
	titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b) redigere i bilanci consuntivi;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
	d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere	

	inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare,	
	permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più	
	ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare	
	alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione	
	compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto	
	pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti	
	correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione	
	in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui	
	concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere,	
	accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare	
	crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
	e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative	
	private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e	
	stipulare i relativi contratti;	
	f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed	
	ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;	
	g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti,	
	ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le	
	funzioni e la retribuzione;	
	h) assumere e licenziare il personale della società,	
	fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	i) deliberare circa l'ammissione il recesso, la decadenza, e	
	l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata.	
	l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	

	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di	
	quelli che, per disposizioni della legge, o del presente	
	Statuto, siano riservati all'assemblea generale;	
	m) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per	
	la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma	
	dell'articolo 4 del presente Statuto nonché la costituzione	
	di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o	
	il potenziamento aziendale;	
	n) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o	
	stabilimenti operativi non aventi carattere di sede	
	secondaria nè di succursale.	
	Art.31 - In caso di mancanza di uno o più amministratori il	
	Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per	
	cooptazione.	
	Art.32 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha	
	la rappresentanza e la firma sociale.	
	Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da	
	pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni	
	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie	
	quietanze.	
	Ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle	
	liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	Prevvia autorizzazione del Consiglio il Presidente può	

	delegare i propri poteri in parte al Vice Presidente od a un	
	membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad	
	impiegati della società, per singoli atti o categorie di	
	atti.	
	Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del	
	Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione,	
	recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti	
	mutualistici con i soci.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	sue mansioni spettano al Vice Presidente.	
	IL COLLEGIO SINDACALE O IL REVISORE	
	Art.33 - La società può nominare l'organo di controllo o il	
	revisore. Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo	
	2477 del codice civile, la nomina dell'organo di controllo è	
	obbligatoria; ad esso si applicano le disposizioni sul	
	collegio sindacale previste per le società per azioni;	
	all'organo di controllo è affidato, in mancanza di nomina	
	del revisore di cui infra, il controllo contabile.	
	Art.34 - L'organo di controllo è composto, alternativamente,	
	su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro	
	effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi	
	e due supplenti.	
	Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dei	
	casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per	
	il controllo contabile un revisore, questi deve essere	

	<i>iscritto nell'apposito registro dei revisori contabili. Si</i>	
	<i>applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso</i>	
	<i>in materia di società per azioni."</i>	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.35 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della	
	società ai sensi dell' art. 2545 duodecies, dovrà procedere	
	alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli	
	preferibilmente fra i soci.	
	Art.36 - In caso di cessazione della società, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale	
	effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente	
	maturati deve essere devoluto alla costituzione e	
	all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione che ove la cooperativa aderisse	
	all'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e	
	tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi	
	dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577,	
	quest'ultima ne sarà la destinataria in difetto di adesione	
	tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro	
	(apposito capitolo del bilancio statale).	
	TITOLO IX	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Art.37 - Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle	
	nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatori del	

	pubblico ministero) sorga tra i soci o tra i soci e la	
	società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione	
	o i membri di tali organi, ancorchè solo tra alcuni di tali	
	soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della	
	interpretazione o esecuzione del presente statuto e che	
	possa formare oggetto di compromesso in quanto riguardante	
	diritti disponibili, è deferita al giudizio di un Collegio	
	arbitrale composto da tre membri che giudica ritualmente e	
	secondo diritto.	
	Il Collegio è nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. nella	
	cui circoscrizione la Società ha la sua sede legale, entro	
	trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta	
	dalla parte più diligente. Ove il Presidente designato non	
	provveda, la nomina sarà richiesta, entro dieci giorni dalla	
	scadenza del suddetto termine, al Presidente del Tribunale	
	del luogo in cui la Società ha la sede legale. La sede	
	dell'arbitrato è stabilita nell'ambito della Provincia in	
	cui ha sede la Società. Il lodo arbitrale è sempre	
	impugnabile.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	Art.38 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno,	
	l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci	
	riuniti in assemblea.	

45 di 46

46 di 46